Comitato promotore: ***AVO - SEA Italia – CPD – Di.A.Psi – Gruppi di volontariato Vincenziano, Società di S. Vincenzo De' Paoli – Auser – Alzheimer Piemonte – CSA-Utim***

I fogli firmati devono essere consegnati alla Segreteria dell'A.V.O. - Via S. Marino 10 - 10134 Torino
e-mail: ***avoto@arpnet.it*** - tel. 011.319.89.18 – 011.318.76.34 - fax 011.319.89.18

P E T I Z I O N E

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE ED AI SINDACI PIEMONTESI

I sottoscritti elettori chiedono al Presidente della Regione Piemonte, ai Sindaci e ai Direttori generali delle Asl della stessa Regione Piemonte la sollecita approvazione dei provvedimenti e la realizzazione delle altre iniziative occorrenti per applicare le vigenti leggi nazionali che non consentono ai Comuni singoli e associati e alle Asl che svolgono attività assistenziali di pretendere contributi economici:

a) da tutti i parenti non conviventi (art. 2 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000);

b) dai congiunti, anche se conviventi, di ultrasessantacinquenni non autosufficienti e di soggetti con handicap grave (comma 2 ter dell'art. 3 del testo di cui sopra).

FIRMIAMO OGGI PER NON DOVER PAGARE DOMANI

Finora molti Comuni e Asl, approfittando della stato di necessità dei parenti degli assistiti, hanno richiesto e richiedono tuttora contributi nonostante che detta richiesta sia vietata dalle norme in vigore.

TUTTE LE FAMIGLIE CORRONO IL RISCHIO DI DIVENTARE POVERE SE UN LORO CONGIUNTO ANCHE NON CONVIVENTE È COLPITO DA HANDICAP GRAVE O DA MALATTIA INVALIDANTE E DA NON AUTOSUFFICIENZA. AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE NEL DOCUMENTO "LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI" PREDISPOSTO E DIFFUSO NELL'OTTOBRE 2000 DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UFFICIO DEL MINISTERO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE, VIENE SEGNALATO CHE *«NEL CORSO DEL 1999, 2 MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE SONO SCESE SOTTO LA SOGLIA DELLA POVERTÀ A FRONTE DEL CARICO DI SPESE SOSTENUTE PER LA "CURA" DI UN COMPONENTE AFFETTO DA UNA MALATTIA CRONICA».*

La situazione attuale è destinata ad aggravarsi in misura molto preoccupante in quanto, a seguito della introduzione dei Lea, Livelli essenziali di assistenza, sono estremamente gravosi gli oneri posti a carico degli utenti dei servizi sanitari e assistenziali, come risulta dalla seguente tabella ricavata dalle disposizioni nazionali:

Tipo di prestazione	Costo mensile della prestazione (euro)	Costo mensile per l'utente e/o il Comune (euro)	Percentuale sul costo totale
Interventi infermieristici e tutelari ai soggetti malati	520	260	50%
Centri diurni per soggetti con handicap grave	1.450	435	30%
Centri diurni per soggetti con handicap non grave	1.450	1.450	100%
Strutture residenziali per soggetti con handicap grave	4.200	1.260	30%
Strutture resid. per soggetti con handicap privi di sostegno familiare	4.200	2.520	60%
Strutture residenziali per soggetti con handicap non grave con sostegno familiare	4.200	4.200	100%
Rsa (residenze sanitarie assistenziali) per adulti o anziani non autosufficienti	2.320	1.160	50%
Centro diurno per malati di Alzheimer	930	465	50%
Strutture per malati psichiatrici a bassa intensità assistenziale	1.930	1.160	60%
Malati di Aids lungodegenti	2.630	790	30%

Da notare che i Comuni sono tenuti ad intervenire solo per la quota non coperta dagli utenti. Al riguardo c'è il reale pericolo che i Comuni obblighino i congiunti degli utenti a versare somme anche considerevoli.

Ricordiamo, inoltre, che in base all'art. 438 del codice civile, gli alimenti possono essere chiesti ai parenti tenuti agli alimenti (genitori, nonni, figli, figli di figli, fratelli e sorelle, suoceri e suocere, generi e nuore) **SOLO** dalla persona in situazione di bisogno o dal suo tutore se il soggetto interessato è stato dichiarato interdetto dall'autorità giudiziaria.

GLI ENTI PUBBLICI (COMUNI, ASL, ECC.) NON POSSONO IN NESSUN CASO E PER NESSUN MOTIVO SOSTITUIRSI ALLA PERSONA INTERESSATA PER RICHIEDERE AI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI AIUTI ECONOMICI SIA PER LE RETTE DI RICOVERO CHE PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI E GLI ASSEGNI DI CURA

Questo divieto è stabilito in modo chiarissimo dal 6° comma dell'articolo 2 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000. Inoltre, ai sensi della legge sulla riservatezza dei dati personali, gli enti pubblici non possono compiere nessun accertamento sulla situazione economica dei parenti non conviventi.

Contribuzioni di natura assistenziale: due misure e due pesi molto diversi

Anche nella Regione Piemonte vi sono, per fortuna, concezioni di solidarietà sociale molto differenti rispetto a quelle ancora praticate, purtroppo, da numerosi assessorati all'assistenza.

Infatti, da moltissimi anni sono stati assunti provvedimenti da parte di enti pubblici piemontesi, in particolare dalla Regione e dai Comuni, diretti a favorire la massima autonomia possibile delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà.

Ad esempio, le seguenti erogazioni regionali, anche se aventi una finalità assistenziale, non sono giustamente condizionate dalla situazione economica dei parenti non conviventi, compresi quelli tenuti agli alimenti:

- contributi per il pagamento dell'affitto di casa;
- assegnazione degli alloggi dell'edilizia economica e popolare.

Per quanto riguarda le *«persone che a causa dell'interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, abbiano un indicatore di situazione economica per l'anno 2002 non superiore a euro 16 mila»*, la Regione Piemonte (bando del novembre 2003) fa riferimento alla situazione economica del soggetto interessato per l'erogazione del sussidio una tantum di euro 1.600/2.000.

Anche per i ticket sanitari la Regione Piemonte (e le altre analoghe istituzioni) tengono conto esclusivamente delle risorse della persona che richiede la prestazione.

A loro volta, i Comuni, nel caso di mancato pagamento da parte delle famiglie in difficoltà dell'intera retta degli asili nido e delle scuole materne e della quota completa relativa ai soggiorni di vacanza di minori e di anziani, non si sono mai rivolti – giustamente anche in questo caso – ai parenti tenuti agli alimenti.

Inoltre, allo scopo di ridurre gli oneri a carico degli utenti, compresi quelli abbienti, per la frequenza degli asili nido e delle scuole materne, la Regione Piemonte finora non ha mai avanzato riserve sul fatto che i Comuni, per il calcolo degli oneri a carico dei genitori, non facciano riferimento al costo del servizio (come, invece, avviene per le prestazioni di assistenza degli stessi Comuni), ma a tariffe speciali, a volte ridotte anche del 60-70%. Ad esempio, di fronte ad un costo mensile di oltre 1.000 euro degli asili nido, la tariffa massima attribuita anche ai genitori estremamente ricchi non supera in genere i 350 euro.

Infine, ricordiamo che anche i livelli statali mai hanno fatto riferimento alla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti per quanto concerne i sussidi ai disoccupati, l'integrazione al minimo delle pensioni di invalidità, di anzianità e di vecchiaia, nonché l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato (già gratuito patrocinio) dei non abbienti.

RITENIAMO, PERTANTO, CORRETTO NON SOLO IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI, MA ANCHE PER MOTIVI ETICO-SOCIALI, CHE LA REGIONE PIEMONTE ED I SINDACI PIEMONTESI RISPETTINO LE NORME VARATE DAL PARLAMENTO CHE DOVEVANO ESSERE APPLICATE DAL 1° GENNAIO 2001.

ALLEGATO

1. L'art. 25 della legge di riforma dell'assistenza n. 328/2000 stabilisce che *«ai fini dell'accesso ai servizi* (di assistenza) *disciplinato dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130»*;
2. il primo comma dell'art. 2 del testo unificato dei sopra citati decreti legislativi prevede quanto segue: *«La valutazione della situazione economica del richiedente* (la prestazione socio-assistenziale) *è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza»*. Il secondo comma dello stesso art. 2 è così redatto: *«Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare»*. Ne deriva che (si veda anche il punto seguente) nessun contributo può essere richiesto ai parenti non conviventi dell'assistito;
3. il 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: *«Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del*

codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni agevolate»;

4. il comma 2 ter dell'art. 3 dei sopra citati decreti legislativi prevede quanto segue: *«Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a* ***persone con handicap permanente grave****, di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a* ***soggetti ultrasessantacinquenni*** *la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare* ***la situazione economica del solo assistito****, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»;*

5. non è vero, come sostengono molti Comuni e Asl, che i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 non sono in vigore. Infatti, la mancata emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto amministrativo diretto a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*, di cui al comma 2 ter dell'art. 3 del testo unificato dei sopra menzionati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, non può bloccare o sospendere l'applicazione delle norme sui contributi economici per i seguenti motivi:

- i decreti amministrativi non possono modificare in nulla e per nulla le disposizioni aventi valore di legge, come lo sono i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000;
- il decreto amministrativo di cui sopra non è più necessario in quanto la legge 328/2000 indica in modo dettagliato le misure dirette a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*;
- se la mancata emanazione di un decreto amministrativo potesse bloccare o sospendere una legge, significherebbe che il Presidente del Consiglio dei Ministri può limitare i poteri del Parlamento compiendo una semplice omissione.

(Scrivere in stampatello)

Cognome e nome	*Via*	*N°*	*Città*	*Firma*

Cognome e nome	*Via*	*N°*	*Città*	*Firma*

Per conoscere i vostri diritti consultare il sito: **www.fondazionepromozionesociale.it**